# **COMUNE DI ROBECCO PAVESE**

# PROVINCIA DI PAVIA

# VERBALE del 19 marzo 2024

# VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

Il giorno 19 marzo 2024 alle ore 11.00 - il Revisore Unico nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2023

- preso atto delle risultanze del controllo interno procede alla verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2023;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 223 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

# premesso che

- con atto di Giunta Comunale n. 48 del 24.10.2016 il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;
- che a far tempo dal 21.06.2021 la BPER Banca Spa è subentrata ad Intesa Sanpaolo;
- 3. il Servizio di Economato non è attivo

#### attesta quanto segue

- a) che il saldo di cassa della tesoreria alla data del 31 dicembre 2023, risultante dal giornale di cassa, è di euro 330.436,89;
- b) che la situazione di diritto riconciliata alla data del 31 dicembre 2023 sulla base delle risultanze delle scritture contabili dell'ente è di euro 330.436,89 ed è determinata da:

Fondo di cassa al 01.01.2023		+	euro	484.607,29
Reversali emesse sino al n.713		+	euro	641.105,46
Reversali emesse non prese in ca	rico dal tesoriere	+	euro	0,00
Riscossioni effettuate senza reve	rsali	+	euro	22.652,33
Mandati emessi sino al n. 681		₩.	euro	814.631,46
Pagamenti effettuati senza emiss	ione di mandati	<b>3</b>	euro	3.296,73
Mandati emessi non presi in cari	co dal tesoriere	-	euro	0,00
Saldo	+		euro	330.436,89

c) che la conciliazione fra il saldo del tesoriere e quanto risulta dai registri contabili dell'ente non presenta differenze.

Il Revisore prende atto della riconciliazione dei dati.

- d) Si è inoltre rilevato da una verifica a campione di mandati e reversali (allegati in copia) quanto segue:
  - I mandati e le reversali contengono gli elementi minimi previsti dal D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
  - I mandati sono stati emessi entro il limite di stanziamento del capitolo;
  - Il pagamento è stato effettuato entro i termini comunicati dall'ente;
  - Sono stati rispettati i vincoli di destinazione indicati nel mandato;
- e) che l'anticipazione di cassa non è stata attivata;
- f) che il Tesoriere custodisce i titoli e valori di proprietà dell'ente:
  - azioni : n. 10 da € 100,00 per complessivi € 1.000,00 (ASM VOGHERA SPA partecipata)
  - libretti euro 0
  - depositi cauzionali: polizza fidejussoria € 68.868,55 Piano di Lottizzazione B.B.V. Srl Deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2008.

come da allegato.

#### Servizio Economato

- a) che il servizio economato non è attivo.
- b) che non è presente il fondo per anticipazione indennità di missione;
- c) che il denaro è conservato presso la sede del Comune di Robecco Pavese;

# Nomina agenti contabili

Con i seguenti decreti Sindacali n. 2 del 08.02.2023 – n. 4 del 01.07.2023 – n. 6 del 30.12.2023 si è provveduto ad attribuire alla dipendente Gramegna Cristina la qualifica di Agente contabile a danaro, con i rispettivi obblighi conseguenti, come segue:

diritti di segreteria, diritti servizi demografici, fotocopie

Il Revisore Unico Dott. Luigi Riccardo Leone



# POLIZZA FIDEIUSSORIA

Aviva Italia S.p. V.le Abruzzi 94 20 www.avivaitalia.it	131 Mila		I ROBECCO PA	VITTO	RIO VEI	NETO, ADO	ZIONE R TTATO I	ESIDENZIAL PAL COMUNI	E DI INIZIAT	ALLA CONVI TIVA PRIVAT CO PAVESE (	A TAT 377 A	
fel. +39 02 2775.1 fax +39 02 2775.2	04	Prov	incia di Pavia	MESTEO	LIZZA N.			DICE		ZIA/BROKER		
				56	75083	03		552		RIMA srl		
		- 9	APR. 2009			ITUISCE PO	OLIZZA	R	ISCHIO COM	IUNE CON PO	LIZZA	
Prot. n.			955 CONT			TRAENTE RAGIONE SOCIALE				P.I. /C.F.		
	Cat	Cla	s Fasc	4		В.	B.V. sı	1		0590145	50964	
Denominazione Contraente B.B.V. srl			5. 47. 14.					Codice fiscale o partita IVA 05901450964				
		zo: Via o F				Località			Cap Prov.			
	Via de	i Piatti, 8				MILAN	0		20123	MI		
Assicurato/ Ente	COMUNE DI ROBECCO PAVENE							Codice fiscale o partita IVA				
Garantito	antito Indirizzo: Via o Plazza Località  ROBECCO PAVESE					Cap Prov. 27042 PV		1				
Durata della garanzia	03 Anni	Giorni	Dalle Ore 24 del:	07 Giorno	04 Mese	2009 Anno	Alle Ore	24 del: 07	3500	2012		
Estremi della concessione edilizia	Piano Pavese	di lottizza (PV) con	azione residenzial delibera di C.C.	e di inizi n. 11 del	ativa pr 26/05/20	ivata in V 08. Aree N	ia Vittori ICT n. 1,	o Veneto a	dottato del	Comune di I	Robecco	
Documento da quale risultan gli obblighi de Contraente	0 0	Convezion Delibera d	e stipulata tra il ( li C.C. n. 11 del 26	Comune g /05/2008	garantito	ed il Con	traente.		***************************************			
Oneri ed obblighi assun	ti X	Esecuzione primaria	delle opere di urbanizza	zione		ento de cont li costruzione	tributo com	misurato al		della quota rel banizzazione	ativa agli	
Somma garani	cor	rrispondente	5 (Euro Sessantot all'importo della cauzio tracitata, escluso quanto	ne dovuta da	d Contraen	te a garanzia	dell'ademnia	neuto degli oneri 5 e successive mo	e degli obblighi dificazioni.	assunti in dipend	enza della	
Sono operanti												
Liquidazione d	lel prem	io:	imponibile		im	poste		totale		1		
P	remio all:	a firma	1.2	00,00			150,00			1.350,00		
			imponibile		im	poste		totale				
D.A.		00,00			25,00			225,00				
Emessa in anadr	unlo ori-	inale ad										

Emessa in quadruplo originale ad un solo effetto in Milano il 03/04/2009

Esemplare per l'Assicurato

Mod. 13523 - Ed. 10/2007



#### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo si designa con "Società" l'impresa assicuratrice, con "Contraente" la persona, l'ente o la Ditta obbligata a prestare cauzione, con "Assicurato" la persona, l'ente o la ditta beneficiaria della garanzia e con "contratto" l'accordo stipulato fra le parti e allegato alla presente polizza, o da essa richiamato, che forma oggetto della garanzia.

ART. 1) Oggetto e delimitazione della garanzia

Alle condizioni tutte previste nella presente polizza, la Società si costituisce fideiussore solidale nell'interesse del Contraente ed in favore del Comune garantito per gli importi dal primo dovuti in dipendenza degli obblighi di cui alla causale di garanzia fino alla concorrenza della somma massima garantita indicata nel frontespizio e fino a liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione di polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria.

L'obbligo del fideiussore non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita

ART. 2) Contraenza

Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono

verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza

ART. 3) - Pagamento dei premi

Il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso al"Ente Garantito.

ART. 4) Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del e.e, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5) Surrogazione

La Società è surrogata al Comune, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonchè verso tutti i soggetti

originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso, A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati; inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

ART. 6) Forme delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa. Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso

ART. 7) Natura della garanzia

Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, nè crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

ART. 8) Calcolo del premio

Premi di proroga Il premio è calcolato in base agli obblighi assunti in garanzia ed alla durata degli stessi come indicato nel frontespizio di polizza. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non avrà presentato la documentazione prevista nel successivo art. 9, sarà tenuto al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio di polizza

ART. 9) Liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga deve consegnare alla Società:

a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune con annotazione di svincolo

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata

La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

ART. 10) Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 c. c. la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Comune o di altri Beneficiari garantiti
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica:
- c) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo di azienda del Contraente:
- d) ritardo, sospensione non concordata o inadempimento non dipendente da cause di forza maggiore,
- e) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Comune;
- f) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate dalla Società;

inad empienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia nei modi previsti dall'art. 9. Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Comune, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

Art. 11 - Avviso al Contraente

Il pagamento delle somme dovute al Comune Beneficiario avverrà, secondo le modalità previste dal precedente art. 4, dopo un semplice avviso al Contraente e senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.

Art. 12 - Rivalsa

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza con rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 e.e. Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società -Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o all'Agenzia che ha emesso la polizza.

Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Comune.

rt. 123 del Decreto Legislativo del 17.3.1995 n. 175 e quel	le impartite dall'ISVAP in tema di info	rmativa al Contraente.
Il Contraente	L'Assicurato	Avita Italia S.p.A.
7		7/45

11 Contraente	L'Assicurato	
Principle Bud	• Secretary of the second of t	
Il magamenta dell'imparta di C. 13 C.		
Il pagamento dell'importo di € 350,00 è	stato effettuato a mie mani oggi li 7 / 4 / 09 L'Agente/esa	there : The history

Mod. 13523 - Ed. 10/2007

G Le sparge 8/ 11 L ME 188 1- 1 GA 52.951L

